

Novità fiscali 14/09/2007 - In evidenza: Fringe Benefit per auto in uso promiscuo

di [Vincenzo D'Andò](#)

Publicato il 14 settembre 2007

Notizia in evidenza:
Autovetture: fringe benefit deducibili entro il limite del 90%.

1) Fringe Benefit sulle Autovetture in uso promiscuo deducibili entro il limite del 90%

I CHIARIMENTI SULLA FISCALITA' DELLE AUTOVETTURE



Per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la nuova norma ha stabilito che i relativi costi sono deducibili nella misura del 90%.

(**Attenzione:** leggi l'approfondimento 2018 sull'[Auto in uso promiscuo al dipendente](#)).

Ecco di seguito la situazione che si è venuta a creare:

Il 27.6.2007 è stata pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea la decisione del Consiglio UE del 18.6.2007 che ha autorizzato l'Italia a limitare la detrazione dell'IVA, sui veicoli utilizzati anche per fini privati.

Quindi, in deroga alla disciplina comunitaria, l'Italia è stata autorizzata a limitare al 40% la detrazione dell'IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente impiegati per fini aziendali/professionali.

Tale limite non si applica se:

- il veicolo rientra fra i beni strumentali del soggetto passivo nell'esercizio delle sue attività;
- il veicolo viene utilizzato come taxi;
- il veicolo viene utilizzato ai fini di formazione da una scuola guida;
- il veicolo viene utilizzato per noleggio o leasing;
- il veicolo viene utilizzato da agenti e rappresentanti di commercio.

A seguito di tale novità, il legislatore ha dovuto rivedere la disciplina fiscale delle autovetture, peraltro, appena modificata dal D.L. 2.10.2006, n. 262, a sua volta poi modificato dalla Legge Finanziaria 2007.

In particolare, il legislatore, con il D.L. n. 81/2007, ha modificato:

- L'art. 51, comma 4, lett. a), del T.U.I.R., riguardo la tassazione del fringe benefit per l'uso promiscuo dell'autovettura aziendale da parte del dipendente;
- l'art. 164 del T.U.I.R. che si occupa della deducibilità dei costi per le imprese e i professionisti.

Così facendo è stata:

- Ripristinata la percentuale originaria relativa al criterio di calcolo del fringe benefit in caso di autovettura data in uso promiscuo al dipendente (30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base delle tariffe ACI);
- aumentata al 40% la percentuale di deducibilità dei costi relativi ad automezzi non utilizzati come esclusivamente strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico;
- incrementata dal 25% al 40% la percentuale di deducibilità dei costi relativi ad automezzi utilizzati nell'esercizio di arti e professioni;
- modificata la disciplina fiscale di deduzione dei costi relativi alle autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti, introducendo una percentuale di deducibilità del 90%.

Decorrenza

Come disposto dall'art. 15-bis, comma 8, del D.L. n. 81/2007 convertito dalla Legge n. 127/2007, le modifiche hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 27.6.2007, data di pubblicazione sulla GUCE della decisione del Consiglio UE del 18.6.2007.

In sostanza, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, i nuovi criteri di tassazione operano per il 2007.

Il D.L. n. 81/2007 è pure intervenuto anche sulla disciplina applicabile al periodo d'imposta in corso al 3.10.2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 262/2006.

Per tale periodo vengono previste nuove percentuali di deduzione da recuperare nel periodo d'imposta in corso al 27.6.2007 (2007 per i soggetti "solari"), secondo le seguenti aliquote:

- 20% per le autovetture aziendali diverse da quelle esclusivamente strumentali all'attività propria dell'impresa, adibite ad uso pubblico, utilizzate da agenti e rappresentanti, date in uso promiscuo ai dipendenti;
- 30% per le autovetture utilizzate da esercenti arti e professioni;
- 65% per le autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti.

Determinazione del fringe benefit in capo al dipendente

Con la modifica dell'art. 51, comma 4, lett. a), del T.U.I.R. (da parte dell'art. 15-bis, comma 7, lett. A], del D.L. n. 81/2007), il Legislatore ha ripristinato gli originari criteri di calcolo forfetario del fringe benefit previsti per i casi in cui l'autovettura sia data in uso promiscuo al dipendente.

Pertanto, ai fini fiscali e previdenziali, nel 2007, come nel 2006, il fringe benefit è calcolato considerando il 30% delle tariffe ACI in base ad una per-correnza convenzionale annua di 15.000 km, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Ritenute operate nel 2007

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/2007 ha precisato che, anche in vigore delle regole del D.L. n. 262/2006, il sostituto d'imposta poteva calcolare le ritenute relative al 2007, considerando il precedente coefficiente del 30%.

Tale principio operava anche ai fini contributivi, come evidenziato dal messaggio dell'INPS n. 13423/2007.

Le ritenute eventualmente versate in eccesso nei primi mesi del 2007 in quanto calcolate applicando la percentuale del 50% possono essere recuperate nel corso del 2007, ovvero in sede di conguaglio di fine anno.

Veicoli utilizzati da imprese

L'art. 15-bis, comma 7, lett. b), del D.L. n. 81/2007 ha modificato la lett. b) dell'art. 164, comma 1, del T.U.I.R.

Pertanto, i costi relativi alle autovetture e autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli sono ritornati ad essere deducibili.

La percentuale di deducibilità è fissata nella misura del 40%, a condizione che tali veicoli non siano:

- esclusivamente strumentali nell'attività propria dell'impresa (poiché in tale caso sono deducibili al 100%);

- adibiti ad uso pubblico (giacché deducibili al 100%);
- utilizzati da agenti e rappresentanti (infatti, sono deducibili all'80%).

Veicoli esclusivamente strumentali nell'attività propria d'impresa

Il D.L. n. 81/2007, convertito dalla Legge n. 127/2007, non ha modificato la disciplina fiscale dei veicoli esclusivamente strumentale nell'attività pro-pria dell'impresa i cui costi sono integralmente deducibili.

Secondo il consolidato orientamento dell'Amministrazione finanziaria (C.M. 10.2. 1998, n. 48), si tratta di veicoli senza i quali l'attività d'impresa non può essere esercitata (quindi indispensabili all'espletamento della gestione aziendale).

Ad esempio, sono esclusivamente strumentali:

- Le autovetture delle imprese di noleggio;
- le autovetture utilizzate dalle scuole guida.

Veicoli adibiti ad uso pubblico

È pure rimasta l'integrale deducibilità dei costi relativi a veicoli adibiti ad uso pubblico (ad esempio, taxi).

Veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio

Il D.L. n. 81/2007, convertito dalla Legge n. 127/2007, non ha modificato neppure la disciplina prevista per gli agenti e rappresentanti.

Per tali soggetti continua a rimanere il limite di deducibilità dell'80% riferito ad un costo massimo deducibile (per le autovetture) di € 25.822,24.

Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

Per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, l'art. 164, comma 1, del T.U.I.R., lett. b-bis), prima dell'avvento del D.L. n. 81/2007, prevedeva che i relativi costi fossero deducibili per l'ammontare che costituisce reddito di lavoro per il dipendente stesso.

La nuova norma adesso, invece, stabilisce che gli stessi costi sono deducibili "nella misura del 90% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggiore parte del periodo d'imposta".

Pertanto, il Legislatore ha ripristinato parzialmente la vecchia situazione, poiché ha ridotto la percentuale di deducibilità che è passata dal 100% al 90%.

In sostanza, come ha rilevato A. Cotto (in Pratica fiscale n. 35/2007 edito da IPSOA) i costi relativi alle autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili nella misura del 90%, indipendentemente dal costo di acquisto (che può eccedere i € 18.075,99).

Utilizzo promiscuo per la maggiore parte del periodo d'imposta

La medesima C.M. 10.2.1998, n. 48 ha rilevato che "si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggiore parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro". Inoltre, non occorre che:

- L'uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo;
- il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.

Documentazione probatoria dell'utilizzo promiscuo del veicolo

L'utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo (ad esempio, clausola del contratto di lavoro).

Ammortamenti anticipati

Secondo A. Cotto (in Pratica fiscale n. 35/2007), per le autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti è possibile effettuare gli ammortamenti anticipati, mentre riguardo la durata del contratto di leasing per le stesse autovetture date in uso promiscuo non si applica la norma che subordina la deducibilità del canone ad una durata del contratto pari almeno al periodo di ammortamento (48 mesi nel caso di autovetture).

Veicoli utilizzati da esercenti arti e professioni

Il D.L. n. 81/2007 ha modificato anche il regime fiscale dei veicoli utilizzati da esercenti arti e professioni.

Infatti, la percentuale di deducibilità dei costi è stata aumentata al 40%, fermi restando i limiti:

- della deduzione di un solo veicolo per ogni socio o associato;
- del costo fiscale d'acquisto (gli stessi importi previsti per le imprese).

Limiti di deducibilità per i “falsi autocarri”



Il D.L. n. 81/2007 convertito non ha abrogato le disposizioni introdotte dall'art. 35, comma 11, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006 in materia di c.d. “falsi autocarri”, cioè di quei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, restano soggetti al regime fiscale delle autovetture.

Per effetto del D.L. n. 81/2007, i costi relativi a tali veicoli sono deducibili nella misura del 40% e non più indeducibili, sempre considerando i limiti al costo fiscalmente rilevante.

Acconti

Il D.L. n. 81/2007, convertito dalla Legge n. 127/2007, ai commi 9 e 10 dell'art. 15-bis, ha modificato pure la disciplina degli acconti, poiché ha disposte che:

- Ai fini del calcolo della seconda o unica rata di versamento dell'acconto relativa al periodo d'imposta in corso al 27.6.2007, si tiene conto dei maggiori importi deducibili previsti dal D.L. n. 81/2007 per il 2006;
- ai fini del calcolo degli acconti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 3.10.2006 il contribuente può continuare ad applicare le regole precedenti l'avvento del D.L. n. 262/2007 (com-ma 10).

Tuttavia, in sede di saldo 2007, si dovranno, comunque, applicare le nuove regole previste per il 2007 dal D.L. n. 81/2007.

AUTOVETTURE: LIMITI E COSTI SOSTENUTI DAL 2007

Veicolo	Costo fiscale massimo deducibile	% di deducibilità
Autovetture e Autocaravan	18.075,99	40%

Motocicli	4.131,66	40%
Ciclomotori	2.065,83	40%

ALTRE NOTIZIE FISCALI

2) P.A.: PER L'EROGAZIONE DI SOMME SUPERIORI A 10.000 €, LA POSIZIONE FISCALE DEL BENEFICIARIO VA ACCERTATA PRIMA CON LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, IN MANCANZA TRAMITE VERIFICA PRESSO EQUITALIA.

La Pubblica Amministrazione, per controllare se il beneficiario di pagamento di un importo superiore a € 10.000,00 ha inadempienze nei confronti del fisco, può utilizzare l'autodichiarazione del contribuente, anziché verificare diretta tramite gli agenti della riscossione.

Con la circolare n. 29 del 4.9.2007 (pubblicata nella G.U. n. 212 del 12.09.2007) Ministero dell'Economia e delle finanze ha diramato le prime modalità di attuazione dell'art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973.

Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non devono procedere al pagamento e segnalandone la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

3) TRE NUOVE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

La Risoluzione n. 248 del 12.09.2007, è relativa all'aliquota IVA applicabile (10%) sulle prestazioni di raccolta differenziata e conferimento in piattaforma di rifiuti di imballaggio e alle cessioni di frazioni merceologiche similari e di rifiuti di imballaggio (tuttavia, per la successiva cessione nei confronti del recuperatore, l'IVA si applica in misura del 20%).

Mentre la Risoluzione n. 249 del 12.09.2007 verte sull'aliquota applicabile (10%) alle prestazioni di smaltimento dei rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Infine, Risoluzione n. 250 del 12.09.2007 si occupa dell'aliquota applicabile (10%) sulle prestazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riguardo l'applicabilità della disposizione recata dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972 ai rifiuti diversi da quelli contrassegnati dai codici 19 e 20 va verificata sulla base di un'indagine di natura tecnica e di fatto che non rientra nelle prerogative dell'istituto dell'interpello, ma deve essere operata di volta in volta e alla luce dei criteri forniti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, il quale ha evidenziato, la rilevanza dell'origine del rifiuto, a prescindere dalle caratteristiche di pericolosità dello stesso.

4) AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: GLI ATTI DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE HANNO LA NATURA DI UN SEMPLICE SOLLECITO

Con la Sentenza n. 498 del 12.07.2007, il TAR Basilicata, ha stabilito che gli atti assunti dal Garante del Contribuente, ai sensi dell'art. 13, comma 6, legge n. 212/2000 (relativa allo Statuto dei diritti del contribuente), costituiscono atti di sollecito, dai quali può solo derivare un obbligo da parte dell'Amministrazione finanziaria di rispondere all'istanza di autotutela e/o di riesaminare la pratica, presentata dal contribuente.

Ciò poiché, l'attuale ordinamento giuridico non prevede espressamente nessun obbligo dei concessionari della riscossione di adeguarsi alle sue decisioni.

In definitiva, anche il TAR ha dovuto assodare che i poteri del Garante, nel ramo fiscale, sono, in atto, ancora "figurativi", anziché essere sostanziali.

Vincenzo D'Andò

14 Settembre 2007

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l